

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE**

In persona del giudice unico Dr. Michela Guantario ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. omissis/2015 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015 trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 12.09.2018 vertente

TRA

UTILIZZATORE

Attore

E

SOCIETA' DI LEASING

Convenuta

Conclusioni: precisate mediante deposito telematico da parte attrice, come in comparsa di costituzione da parte convenuta, richiamate all'udienza di p.c. e riassunte in motivazione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio veniva introdotto da **UTILIZZATORE** affinché fosse dichiarata la gratuità ai sensi dell'art 1815 c.c. del contratto di *leasing* n. omissis avente ad oggetto un immobile, stipulato tra la società attrice e **SOCIETA' DI LEASING** in data 10.10.2006 come conseguenza della pattuizione di interessi usurari e per l'effetto fosse rideterminato il piano di ammortamento del contratto, in corso, considerando l'ammontare delle rate residue in sola linea capitale e parte convenuta fosse condannata a restituire a parte attrice gli interessi versati.

A sostegno della domanda **UTILIZZATORE** deduceva: che il tasso mora pattuito in contratto era pari al 12,527 % e pertanto superiore al tasso soglia, previsto, al momento della stipula del contratto, al 8,97 %; che anche l'applicazione del c.d. piano di ammortamento alla francese aveva comportato l'addebito ai danni della società attrice di somme non dovute.

SOCIETA' DI LEASING costituendosi chiedeva che la domanda avanzata da **UTILIZZATORE** fosse rigettata, sostenendo l'irrilevanza degli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia e comunque la previsione in contratto della c.d. clausola di salvaguardia idonea ad escludere in radice il verificarsi di usura.

Tanto premesso la domanda attrice non può trovare accoglimento.

In punto di usurarietà degli interessi di mora e conseguente gratuità del contratto, prospettata da parte attrice, **si ritiene infatti di aderire all'orientamento che esclude l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1815 c.c. agli interessi di mora** (recepita anche dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione 27442/2018 sia pure con affermazione che non appare

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Michela Guantario, n. 1897 del 8 febbraio 2019

del tutto coerente con quanto affermato nella prima parte della sentenza stessa, ove viene invece valorizzata l'identica funzione remunerativa degli interessi di mora e corrispettivi).

Tale orientamento si fonda tradizionalmente, come noto, sulla diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, integrante il primo la remunerazione concordata per l'attuazione del programma contrattuale, ed il secondo il risarcimento convenzionalmente predeterminato per l'eventuale inadempienza. Laddove, infatti, l'art. 1815 c.c. indica espressamente la corresponsione degli interessi come elemento costitutivo necessario, sul piano causale, del mutuo oneroso, non può che riferirsi agli interessi corrispettivi, considerato che **gli interessi moratori configurano una sanzione meramente eventuale a carico del debitore, conseguente all'inadempimento.**

L'incompatibilità sul piano funzionale tra interessi corrispettivi ed interessi moratori induce a sostenere, invero, anche l'irrilevanza ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi di mora, come risulterebbe ulteriormente confermato dalla dizione dell'art. 644 c.p. laddove la norma richiama espressamente il concetto di interessi dati o promessi *“in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità”*.

In ogni caso, pur volendo aderire al principio per cui entrambe le tipologie di interessi potrebbero potenzialmente risultare usurarie, una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza all'attualità di un coerente termine di paragone. Come noto, infatti, la Banca d'Italia calcola il tasso soglia, ai sensi dell'art. 2 dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n.108 sulla base di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi e non a quelli di mora; da ciò consegue l'inammissibilità del confronto degli interessi di mora con il tasso soglia, trattandosi di elementi del tutto disomogenei.

Sul punto infatti **non si condivide quanto sostenuto da parte della giurisprudenza** (anche dalla Suprema Corte nella sentenza sopra citata n. 27442/2018), **secondo la quale non sarebbe neppure necessaria la rilevazione della misura media degli interessi convenzionali di mora**, dal momento che la legge prevede la rilevazione dei tassi di interessi omogenei per tipo di contratto, e non dei tassi di interessi omogenei per titolo giuridico. Appare infatti poco convincente pensare che, laddove il legislatore si è preoccupato di garantire che la rilevazione dei tassi avvenga tra operazioni omogenee in relazione a *“natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie”*, non abbia voluto prevedere una differenziazione anche con riferimento alla causa dell'obbligazione, (il contratto nel caso di obbligo di pagamento di interessi corrispettivi, l'inadempimento del contratto e la mora nel caso di obbligo di pagamento interessi moratori), causa che necessariamente incide anche sugli altri aspetti sopra citati.

Deve pertanto ritenersi, come detto, che in mancanza di rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora sia ad oggi comunque preclusa la valutazione in termini oggettivi dell'usurarietà degli stessi. Nell'ipotesi di richiesta di interessi di mora *“sproporzionati”* sarebbe piuttosto applicabile la tutela di cui all'art 1384 c.c., vale a dire la riduzione ad equità della penale manifestamente eccessiva, che tuttavia non può trovare applicazione del caso di specie, considerato che non risultano versati interessi di mora dall'Utilizzatore.

A ciò si aggiunga che il contratto per cui è causa prevede all'art. 11 delle condizioni generali la c.d. clausola di salvaguardia stabilendo: *“qualora alla data di stipulazione del presente contratto il risultato di tale calcolo risultasse maggiore del cosiddetto tasso soglia vigente con riferimento alla classe di importo alla quale è riconducibile il presente contratto di locazione finanziaria, il tasso per il calcolo degli interessi convenzionali di mora resterà definitivamente determinato per tutta la durata della locazione finanziaria nell'Euribor 3 mesi, divisione 365, quale pubblicato da Il Sole 24 Ore, man mano in vigore,*

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Michela Guantario, n. 1897 del 8 febbraio 2019

maggiorato della differenza tra il tasso soglia vigente alla data di stipulazione del presente contratto e l'Euribor 3 mesi, divisione 365, pubblicato alla data medesima dal Sole 24 Ore, con arrotondamento al punto percentuale (vale a dire all'intero) inferiore”.

Tale clausola, impedendo che il meccanismo di calcolo degli interessi possa comportare, anche solo in astratto, il superamento del tasso soglia, appare del tutto conforme alla ratio della disciplina antiusura, inibendo in radice il verificarsi del fenomeno usurario mediante la sostituzione automatica ab origine del tasso secondo le modalità indicate.

Anche la doglianza circa l'applicazione del c.d. ammortamento alla francese, che comporterebbe secondo la prospettazione di parte opponente, un indebito arricchimento della Concedente, mediante capitalizzazione degli interessi non è fondata.

Sul punto si osserva infatti che si ha anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (c.d. ammortamento “alla francese”) non comporta invece alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché non implica capitalizzazione degli interessi, che vengono unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti.

Alla luce di quanto sopra, le domande attoree devono essere rigettate con conseguente condanna di **UTILIZZATORE** alla rifusione delle spese di lite liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014.

Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c., attesa la non uniformità della giurisprudenza in punto di rilevanza degli interessi di mora ai fini della disciplina antiusura.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa: rigetta le domande avanzate da parte attrice; condanna **UTILIZZATORE** alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in complessivi euro 7254,00 per compenso professionale (valori medi sullo scaglione di riferimento) oltre rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.

Così deciso in Milano il giorno 7.02.2019

Il giudice
Dott.ssa Michela Guantario

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*